

ORDINANZA

Il Giudice, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 19/1/16;

OSSERVA:

In via preliminare, l'avv. domanda una pronunzia di accertamento di nullità, o dichiarazione di annullamento, o di inefficacia del contratto di telefonia per cui è causa; ed in secondo luogo ne domanda la risoluzione, in ambo i casi con ulteriore dichiarazione che essa nulla deve all'odierna resistente Vodafone per i fatti per cui è causa.

Va dunque esaminato il doc. 1 di parte ricorrente, che, nella tesi dell'avv. rappresenta una proposta di contratto sottoposta a condizione sospensiva, avendo essa dedotto, in ogni caso, che il contratto è nullo (se non inesistente) per mancanza dell'accordo, e/o per mancanza dell'oggetto (inteso sia come la descrizione del servizio a cui si obbligava Vodafone, sia come la descrizione del prezzo al cui pagamento si impegnava l'avv.).

In quest'ultimo senso, la tesi di parte ricorrente è fondata.

Se infatti si osserva attentamente il doc. 1 di parte ricorrente – che peraltro consiste in una fotocopia sbiadita, in più punti sfocata, o addirittura illeggibile – si nota quanto segue:

- la parte convenuta non ha prodotto alcun documento in relazione alla proposta (o al contratto), sicché si deve far riferimento, sul punto, solo al doc. 1 qui in esame; alternativamente, sarebbe spettato a Vodafone, se nel suo interesse, produrre gli altri fogli componenti la proposta completa (o il contratto) oppure depositare una fotocopia più leggibile;
- in intestazione è scritto “allegato alla proposta abbonamento ADSL”, ma di tale “proposta” non vi è alcuna traccia, né nel fascicolo dell'una né nel fascicolo dell'altra parte;



- dopo i dati dell'avv. (ridotti peraltro all'osso: nome, cognome, e numero di linea fissa e cellulare), il foglio risulta compilato solo in misura molto parziale;
- di fianco alla dicitura "connettività e portabilità" è indicato il numero della linea esistente ed il tipo di linea (ISDN);
- sono indicati poi, nella maniera che già si è detta, i dati dell'intestatario, e, all'altezza della voce "sede linea" l'indirizzo dello studio legale;
- segue una breve "legenda" per la compilazione dei campi soprastanti, e subito dopo compare il campo "merce" (per quello che è dato leggersi) lasciato completamente in bianco;
- di seguito compare il campo "offerta", con una serie di "caselle" di opzioni: 1) vodafone ADSL e telefono, 2) vodafone ADSL e telefono – Rete Vodafone; 3) vodafone ADSL – Soluzione Lavoro, 4) vodafone ADSL – Soluzione Lavoro – Rete Vodafone; nessuna di queste caselle è sbarrata;
- seguono altri campi: quello dei "servizi internet" è lasciato in bianco, quello chiamato "Vodafone Station" reca quello che sembra un numero di serie, quello chiamato "Linee Telefoniche" è compilato con il numero di rete fissa dello studio,
- segue un'altra "legenda" di supporto alla compilazione dei campi soprastanti, e, subito dopo, la data e la firma dell'avv. che, precedendo il riquadro dei dati "societari" della Vodafone, sono sormontate dalla testuale frase: *"in caso di sottoscrizione dei piani di connettività denominati vodafone ADSL e telefono, vodafone ADSL e telefono – Rete Vodafone; vodafone ADSL – Soluzione Lavoro, vodafone ADSL – Soluzione Lavoro – Rete Vodafone, secondo quanto previsto dall'art. 12 delle Condizioni Generali di contratto per il servizio ADSL e di connettività wireless il corrispettivo dovuto dal cliente a Vodafone per il recesso anticipato dal contratto è pari ad euro*



151,25. Il corrispettivo dovuto in caso di mancata restituzione della Vodafone Station entro il termine indicato sub 5.3. e 11.2 è pari a 129 euro;

- nulla più.

Or dunque, le sole osservazioni che precedono già conducono (pur lasciando da parte la questione del raggiungimento di un accordo fra le parti o la questione della condizione sospensiva) a dover condividere la tesi di parte ricorrente nel senso della nullità del contratto, quanto meno per la “doppia” mancanza dell’oggetto, e cioè inteso sia come la descrizione del servizio a cui si obbligava Vodafone, sia come la descrizione del prezzo al cui pagamento si impegnava l’avv.

Se infatti l’unico supporto di riferimento, per il Giudice, è il doc. 1 di parte ricorrente poiché manca in atti quella “proposta abbonamento ADSL”, di cui il doc. 1 sembrerebbe essere un mero “allegato” – e tale è indubbiamente dal punto di vista processuale – ebbene sono inevitabili le seguenti considerazioni:

1. non vi è alcuna parte del documento che contenga delle frasi, delle proposizioni, delle dichiarazioni, delle manifestazioni di volontà negoziali attribuibili all’una o all’altra parte (come ad es.: la parte si impegna a..., la parte propone di... la parte offre di..., la parte fornirà..., la parte accetta di...);
2. se anche si può convenire sul fatto che le parti siano state almeno “identificate”, sia pure con i dati dell’avv. ridotti all’osso, è impossibile trovare in alcun punto del documento una indicazione del servizio a cui si obbligava Vodafone, e del corrispettivo al cui pagamento si impegnava l’avv.
3. in questo senso, il documento rappresenta nulla più che una serie di campi, di cui solo alcuni compilati, e di dati numerici o informativi, senza però che la lettura congiunta



di quei campi compilati e di quei dati costituisca un insieme organico che, dal punto di vista giuridico, componga gli elementi minimi di formazione di un negozio,

4. in particolare, se anche si può comprendere che il documento fa riferimento alla “migrazione” di una linea telefonica da un gestore a un altro, resta del tutto oscuro il tipo di prestazione che graverà sull'avv. ed in generale non vi è alcun cenno del regolamento negoziale che – in ipotesi – dovrebbe regolare il futuro rapporto.

In definitiva, anche la parte che dovrebbe rappresentare la più solenne manifestazione di volontà, e cioè la firma, finisce per chiudere un testo nel quale – invero – non sussiste alcuna comprensibile dichiarazione negoziale.

Il contratto è dunque nullo per mancanza dell'oggetto, e deve dichiararsi che l'avv. nulla deve a Vodafone in dipendenza da esso.

Da questo punto di vista, peraltro, va notato che la fattura sub doc. 4 non reca alcun importo (euro zero), mentre la fattura sub doc. 6 si riferisce in verità all'utenza mobile dell'avv. e dunque esula dall'oggetto di questa causa.

Ciò premesso, la disattivazione della linea da parte di Vodafone, per un tempo di due mesi, e sulla scorta di un contratto nullo, si appalesa come un atto illecito dal punto di vista extracontrattuale.

Secondo l'*id quod plerumque accidit*, accedendo quella linea ad uno studio legale (come unica linea “voce” di studio – doc. 16) ciò ha sicuramente provocato un danno alla odierna ricorrente, per la ben comprensibile importanza che riveste una linea telefonica nel contatto fra un avvocato e i suoi clienti.

Vanno inoltre considerati i disagi e lo stress sopportati dalla ricorrente per rimediare alla descritta situazione, ed evincibili dall'esame dei documenti prodotti.



Valutato ciò, considerato pure che per i contatti in alternativa restavano funzionanti il fax, il telefono cellulare e la casella di posta elettronica, ed esaminato il calo di fatturato dello studio fra il 2012 e il 2013, tale danno va stimato, equitativamente, in euro 10.000.

PER QUESTI MOTIVI

- 1) dichiara la nullità del contratto per cui è causa, per mancanza dell'oggetto,
- 2) dichiara che l'avv. nulla deve a Vodafone in dipendenza da esso;
- 3) condanna la convenuta a pagare all'avv. la somma di euro 10.000 a titolo di risarcimento dei danni;
- 4) condanna la convenuta a rifondere alla ricorrente le spese legali, per euro 1.600 (fase di studio) 1.100 (fase introduttiva) 2.000 (fase decisoria) 286 (spese vive), IVA, cpa e spese forfettarie 15%.

Si comunicò.

Vicenza, 08/02/2016

IL CASO.it

Il Giudice

Dott. Massimiliano De Giovanni

